

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025
365/2025/R/EEL

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE MODIFICHE AL PIANO DI RIACCENSIONE NAZIONALE
E ESTENSIONE DEL MECCANISMO PREMIALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 324/2020/R/EEL**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come modificato dalla legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290/03 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 546/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 546/2019/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 324/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 324/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2021, 55/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 55/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 568/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2021/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- il “Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete”, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 28 luglio 2025, prot. Autorità 53509 del 28 luglio 2025 (di seguito: comunicazione 28 luglio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento *Emergency & Restoration* definisce le modalità di funzionamento del sistema elettrico in condizioni di emergenza e ripristino valide per tutti i paesi membri dell’Unione Europea; a tale scopo il Regolamento riporta le principali previsioni a cui devono conformarsi i gestori delle reti di trasmissione (*Transmission System Operator*, di seguito: TSO), le imprese distributrici e gli utenti della rete, rinviando a ciascuno Stato membro il dettaglio dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico, la definizione dei termini e condizioni per la fornitura dei servizi di difesa e ripristino e l’esplicitazione dei criteri per la sospensione delle attività di mercato e per il relativo *settlement*;
- le proposte di dettaglio di cui al punto precedente sono predisposte da ciascun TSO, sottoposte a pubblica consultazione e inviate per l’approvazione da parte dell’autorità competente a livello nazionale: per l’Italia la competenza per il piano di difesa spetta al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (già Ministro dello Sviluppo Economico e, ancora prima, Ministro per le Attività produttive) ai sensi dell’articolo 1 quinquies del decreto-legge 239/03, mentre tutte le altre tematiche rientrano nella responsabilità dell’Autorità;
- ai sensi dell’articolo 4(5) del Regolamento *Emergency & Restoration* per la prima attuazione del Regolamento stesso, ciascun TSO era tenuto a predisporre entro il 18 dicembre 2018 un aggiornamento del piano di difesa e del piano di ripristino del sistema elettrico;
- Terna ha adempiuto agli obblighi di cui al punto precedente per il tramite di un aggiornamento del Codice di Rete e dei piani di difesa e di riaccensione del sistema elettrico; l’Autorità ha positivamente verificato, per quanto di competenza, la documentazione predisposta da Terna con la deliberazione 546/2019/R/eel;

- nell'aggiornare il piano di riaccensione, Terna ha colto l'opportunità per individuare nuovi nuclei di ripartenza aggiuntivi a quelli già in essere nelle precedenti edizioni del piano, da utilizzarsi al fine di contenere le tempistiche di rialimentazione del carico in caso di disservizio e ha provveduto a notificare ai titolari degli impianti interessati l'avvenuta inclusione nel piano e l'elenco degli adeguamenti richiesti e delle relative tempistiche di completamento;
- tenendo conto delle segnalazioni degli operatori in merito all'onerosità degli adeguamenti e alle difficoltà di completare gli interventi nei tempi richiesti da Terna, con la deliberazione 324/2020/R/eel l'Autorità ha disposto una ulteriore istruttoria sulla fattibilità dell'inclusione degli impianti di generazione nei nuovi nuclei di ripartenza, da svolgersi a cura di Terna in contraddittorio con gli operatori;
- in esito a tale istruttoria Terna ha aggiornato il piano di riaccensione; la documentazione è stata positivamente verificata dall'Autorità con la deliberazione 55/2021/R/eel.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'adeguamento degli impianti di produzione inclusi nel piano di riaccensione nazionale alle disposizioni del Regolamento *Emergency & Restoration* riguarda la predisposizione della capacità di *black start*, la predisposizione della funzionalità Integratore Locale di Frequenza (di seguito: ILF) e l'installazione di dispositivi atti a garantire l'alimentazione dei servizi ausiliari per almeno 24 ore (di seguito: dispositivi di alimentazione a 24 ore);
- il Regolamento *Emergency & Restoration* fissa univocamente solo il termine per l'installazione dei dispositivi di alimentazione a 24 ore (18 dicembre 2022), lasciando invece ai TSO di valutare le tempistiche per gli ulteriori adeguamenti (che devono essere completati entro 12 mesi dalla notifica inviata dal TSO al titolare dell'impianto di produzione);
- Terna aveva inizialmente notificato ai titolari degli impianti di produzione l'inclusione nel piano di riaccensione in data 22 marzo 2019, identificando le seguenti tempistiche di implementazione delle varie misure;
 - a) 18 dicembre 2019 per gli adeguamenti relativi ai dispositivi ILF per un numero ridotto di impianti di generazione già coinvolti nel piano di riaccensione nazionale;
 - b) 18 dicembre 2020 per gli adeguamenti relativi ai dispositivi ILF e *black start* per tutti gli altri impianti di generazione già coinvolti nel piano di riaccensione nazionale e per gli impianti di generazione inclusi nei nuovi nuclei di ripartenza;
 - c) 18 dicembre 2020 per gli adeguamenti dei sistemi di alimentazione inerenti ai posti di conduzione e manovra gestiti dagli utenti della rete rilevanti per il ripristino;
 - d) 18 dicembre 2022 per gli adeguamenti dei sistemi di alimentazione per gli impianti di generazione, le cabine primarie e le stazioni essenziali coinvolti nel piano di riaccensione nazionale;

- nel verificare positivamente il piano di riaccensione, l’Autorità, con la deliberazione 546/2019/R/eel, aveva inizialmente posticipato al 22 marzo 2020 (12 mesi dalla notifica) le tempistiche originariamente fissate da Terna al 18 dicembre 2019 e si era riservata di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle altre scadenze identificate da Terna;
- con la deliberazione 324/2020/R/eel, l’Autorità, tenuto conto delle sinergie fra i vari interventi di adeguamento e l’esigenza di concentrare tutti gli interventi in un unico periodo di fermo impianto per minimizzare l’impatto sulla redditività degli operatori, ha infine ritenuto opportuno allineare al 18 dicembre 2022 il termine ultimo per l’adeguamento degli impianti di produzione con riferimento a tutti gli interventi e non solo all’installazione dei dispositivi di alimentazione a 24 ore;
- in esito all’ulteriore istruttoria sui nuovi nuclei di ripartenza, Terna ha notificato la conferma dell’inclusione nel piano ai titolari degli impianti di produzione interessati in data 19 gennaio 2021: anche per questi impianti ha trovato comunque applicazione il termine ultimo di adeguamento posto al 18 dicembre 2022;
- con la deliberazione 324/2020/R/eel, l’Autorità ha altresì istituito un meccanismo premiale per la promozione dell’adeguamento degli impianti di produzione inclusi nel piano di riaccensione (di seguito: meccanismo premiale riaccensione), articolato come segue:
 - determinazione di un premio base per ciascuna tipologia di intervento, differenziando fra interventi di natura *software* e interventi di natura *hardware*;
 - erogazione del premio base:
 - per gli interventi di adeguamento sulla capacità di *black start* e sulla funzionalità ILF completati entro le tempistiche originariamente fissate da Terna (18 dicembre 2020) o, per gli impianti di produzione inseriti nei nuovi nuclei di riaccensione, entro 12 mesi dalla notifica di conferma (19 gennaio 2022);
 - per gli interventi di installazione dei dispositivi di alimentazione a 24 ore completati entro il 31 dicembre 2021 o entro il 19 gennaio 2022 per gli impianti di produzione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza;
 - erogazione di un premio ridotto per gli interventi di adeguamento completati successivamente alle date sopra riportate; la riduzione è del 25% ogni tre mesi, con un premio minimo del 10% garantito per interventi di adeguamento completati entro il termine ultimo del 18 dicembre 2022;
- fino al 31 dicembre 2024 i costi relativi all’erogazione del meccanismo premiale di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel sono stati coperti per il tramite del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111/06; dall’1 gennaio 2025 tali corrispettivi trovano copertura nell’ambito del corrispettivo unitario *other* di cui al TIDE.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del Regolamento *Emergency & Restoration* il piano di riaccensione deve essere rivisto almeno ogni 5 anni;

- Terna, nel corso del 2025, ha proceduto alla revisione del piano di riaccensione al fine di:
 - escludere dal piano gli impianti dismessi o caratterizzati da indisponibilità prolungata nel tempo, rivedendo contestualmente le direttrici di riaccensione;
 - includere nel piano alcuni ulteriori impianti di produzione legati alla revisione delle direttrici di riaccensione di cui al punto precedente;
 - introdurre alcuni requisiti in materia di ripristino del sistema elettrici per alcuni sistemi di accumulo (già connessi o per i quali è già stata presentata richiesta di connessione), ulteriori rispetto a quanto già previsto per tali sistemi ai sensi del Codice di Rete;
- i titolari degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo inclusi nel piano di riaccensione per la prima volta hanno ricevuto da Terna una comunicazione di pre-notifica, con richiesta di segnalazione di eventuali criticità;
- con la comunicazione 28 luglio 2025, Terna:
 - ha sottoposto all’Autorità la revisione del piano di riaccensione e dei relativi volumi operativi redatta tenendo conto delle segnalazioni pervenute dagli operatori;
 - ha evidenziato che per i sistemi di accumulo non ancora connessi alla data di notifica dell’inclusione dell’impianto nel piano di riaccensione, l’adeguamento dovrà essere completato entro la data più lontana fra quella di entrata in esercizio e il termine di 12 mesi dalla notifica.

RITENUTO CHE:

- la revisione del piano di riaccensione inviata da Terna con la comunicazione 28 luglio 2025 sia coerente con le disposizioni in materia di cui al Regolamento *Emergency & Restoration*;
- sia pertanto opportuno verificare positivamente tale revisione, confermando l’inclusione nel piano di tutti gli impianti di produzione e di tutti i sistemi di accumulo ivi menzionati (compresi quelli non ancora connessi per i quali è già stata presentata richiesta di connessione) senza alcuna necessità di ulteriori istruttorie, in quanto Terna ha già tenuto conto in sede di finalizzazione del piano della presenza di eventuali criticità segnalate dagli operatori in esito alla comunicazione di pre-notifica;
- tenuto conto di eventuali sinergie fra gli interventi richiesti per l’inclusione nel piano di riaccensione e altri interventi di manutenzione straordinaria, come altresì evidenziato dell’esperienza riscontrata con la precedente versione del piano di riaccensione, l’adeguamento degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo inclusi nel piano di riaccensione per la prima volta possa richiedere un periodo di circa due anni;
- sia, pertanto, opportuno posticipare al 15 luglio 2026 l’invio, da parte di Terna, ai titolari degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo inseriti nel piano di riaccensione per la prima volta della notifica formale sull’avvenuto inserimento nel piano di riaccensione da cui decorrono i 12 mesi previsti dal Regolamento

Emergency & Restoration per il relativo adeguamento entro il 15 luglio 2027; nel mentre, Terna provveda a trasmettere entro l'1 agosto 2025 ai suddetti titolari il presente provvedimento, unitamente alla nuova versione del piano di riaccensione e dei volumi operativi di interesse di ciascun operatore, come positivamente verificati dall'Autorità e alla lista degli adeguamenti che saranno formalmente richiesti;

- per i sistemi di accumulo che non dovessero essere ancora connessi alla data della notifica di cui al punto precedente, siano condivisibili le tempistiche previste da Terna per un adeguamento entro la data più lontana fra la data di entrata in esercizio e il termine di 12 mesi dalla notifica stessa (15 luglio 2027).

RITENUTO CHE:

- il servizio di riaccensione rientri fra i servizi di pubblica utilità finalizzati a garantire continuità e affidabilità all'esercizio del sistema elettrico;
- in assenza di una specifica remunerazione per la messa a disposizione di questo servizio, non si possa prescindere dall'individuare strumenti di copertura che consentano agli operatori di recuperare almeno parzialmente i costi sostenuti per adeguare i propri impianti e sistemi di accumulo alle prescrizioni richieste da Terna; e che, al tempo stesso, promuovano un adeguamento tempestivo che assicuri una attuazione efficace della revisione del piano di riaccensione;
- i requisiti riportati al precedente punto siano adeguatamente intercettati dal meccanismo premiale riaccensione di cui alla deliberazione 324/2020/R/eel; sia pertanto opportuno estendere tale meccanismo anche agli impianti di produzione e ai sistemi di accumulo inseriti per la prima volta nella nuova edizione del piano di riaccensione, con conferma dei valori dei premi base; in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 324/2020/R/eel per gli impianti di produzione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza, si preveda l'erogazione del 100% del premio base per adeguamenti completati entro l'1 agosto 2026 (12 mesi dall'invio da parte di Terna del presente provvedimento unitamente alla nuova versione del piano di riaccensione e dei relativi volumi operativi) con riduzione del premio del 25% ogni 3 mesi e erogazione di un premio minimo del 10% per interventi di adeguamento completati entro il 15 luglio 2027; l'erogazione sia altresì limitata ai soli requisiti aggiuntivi derivanti dall'inclusione nel piano di riaccensione, escludendo, pertanto, tutti i requisiti che l'impianto di produzione o il sistema di accumulo deve soddisfare ai sensi di altre disposizioni del Codice di Rete;
- per gli impianti di produzione e i sistemi di accumulo contrattualizzati nell'ambito del mercato della capacità, sia competenza di Terna gestire le implicazioni derivanti dalla revisione del piano di riaccensione sulla disciplina del citato mercato; non sia necessario sottoporre il presente provvedimento a consultazione in quanto ha contenuto analogo e attuativo di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione, come consentito dal comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di verificare positivamente la revisione del piano di riaccensione e dei relativi volumi operativi del piano di riaccensione come inviata da Terna con la comunicazione 28 luglio 2025;
2. di modificare la deliberazione 324/2020/R/eel nei termini seguenti:
 - all'articolo 2, dopo il comma 2.2, è aggiunto il seguente comma:

“2.3 I titolari degli impianti di generazione e dei sistemi di accumulo di cui alla comunicazione 28 luglio 2025 devono completare gli interventi di adeguamento richiesti da Terna:

 - entro il 15 luglio 2027 qualora già connessi entro tale data;
 - entro la data di entrata in esercizio qualora connessi successivamente al 15 luglio 2027”;
 - all'articolo 3, al comma 3.1 dopo le parole “di cui alla comunicazione 22 marzo 2019” sono aggiunte le parole “e di cui alla comunicazione 28 luglio 2025”;
 - all'articolo 3, al comma 3.2 dopo le parole “dell'impianto di generazione” sono aggiunte le parole “o del sistema di accumulo”;
 - all'articolo 3, al comma 3.3 le parole “Sono esclusi dal premio:” sono sostituite dalle parole “Per gli impianti di generazione di cui alla comunicazione 22 marzo 2019, sono esclusi dal premio:
 - all'articolo 3, dopo il comma 3.3 è aggiunto il seguente comma:

3.4 Per gli impianti di generazione e i sistemi di accumulo di cui alla comunicazione 28 luglio 2025, sono esclusi dal premio:

 - a) gli interventi di cui al comma 3.1, lettere a) completati antecedentemente all'1 agosto 2025, fatta eccezione per gli interventi richiesti esplicitamente da Terna in data pari o successiva al 28 novembre 2017 e relativi ad impianti non precedentemente tenuti a svolgere tali funzionalità in base al Codice di Rete;
 - b) gli interventi di cui al comma 3.1, lettera b) relativi ad impianti e sistemi che in base alle prescrizioni tecniche del Codice di Rete erano già tenuti ad attivare tale funzionalità antecedentemente all' 1 agosto 2025;
 - c) gli interventi di cui al comma 3.1, lettera c), completati antecedentemente all'1 agosto 2025.

Con riferimento alla precedente lettera b), eventuali modifiche richieste da Terna in sede di trasmissione della nuova versione del piano di riaccensione e dei relativi volumi operativi rispetto a quanto precedentemente comunicato sono da considerarsi come nuova richiesta e, come tale, danno diritto alla corresponsione del premio.”;
 - all'articolo 4, ai commi 4.1 e 4.2 tutte le occorrenze delle parole “gruppo di generazione” sono sostituite dalle parole “gruppo di generazione o sistema di accumulo”;

- all'articolo 4, al comma 4.3 tutte le occorrenze delle parole “impianto di generazione” sono sostituite dalle parole “impianto di generazione o sistema di accumulo”;
- all'articolo 5, il comma 5.4 è rinumerato in 5.5;
- all'articolo 5, dopo il comma 5.3 è inserito il seguente comma:

5.4 Per gli impianti di generazione e i sistemi di accumulo di cui alla comunicazione 28 luglio 2025, il coefficiente di modulazione per gli interventi di cui al comma 3.1, lettere a), b) e c) è pari a:

 - a) 100% qualora gli adeguamenti siano completati entro l'1 agosto 2026 o entro la data di entrata in esercizio qualora successiva all'1 agosto 2026, ivi inclusi quelli già completati all'1 agosto 2025;
 - b) 75% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 ottobre 2026;
 - c) 50% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 31 gennaio 2027;
 - d) 25% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 30 aprile 2027;
 - e) 10% qualora gli adeguamenti siano completati entro il 15 luglio 2027.”;
- all'articolo 6, comma 6.1, le parole “dell'impianto di generazione” sono sostituite dalle parole “dell'impianto di generazione o del sistema di accumulo”;
- all'articolo 6, il comma 6.3 è sostituito dal seguente comma:

“6.3 In deroga a quanto previsto ai commi 6.1 e 6.2,

 - a) nel caso degli impianti di cui alla comunicazione 22 marzo 2019, per gli adeguamenti già completati alla data di approvazione del presente provvedimento e per gli adeguamenti completati entro il 31 agosto 2020, la documentazione di cui al comma 6.1 deve essere inviata entro il 30 settembre 2020; per l'attivazione della capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), e l'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b) completati antecedentemente al 22 marzo 2019, deve essere fornita prova che l'installazione di dette misure sia stata richiesta da Terna in data pari o successiva al 28 novembre 2017;
 - b) nel caso degli impianti e dei sistemi di accumulo di cui alla comunicazione 28 luglio 2025, per gli adeguamenti già completati all'1 agosto 2025 e per gli adeguamenti completati entro il 31 agosto 2025, la documentazione di cui al comma 6.1 deve essere inviata entro il 30 settembre 2025; per l'attivazione della capacità di *black start* di cui al comma 3.1, lettera a), e l'installazione del dispositivo ILF di cui al comma 3.1, lettera b) completati antecedentemente al 28 luglio 2025, deve essere fornita prova che l'installazione di dette misure sia stata richiesta da Terna in data pari o successiva al 28 novembre 2017.
- all'articolo 6, ai commi 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 tutte le occorrenze delle parole “impianto di generazione” sono sostituite dalle parole “impianto di generazione o sistema di accumulo”;
- all'articolo 7, al comma 7.1 le parole “degli impianti di generazione” sono sostituite dalle parole “degli impianti di generazione e dei sistemi di accumulo”;

- all'articolo 7, al comma 7.2 le parole “dell'impianto di generazione” sono sostituite dalle parole “dell'impianto di generazione o del sistema di accumulo”;
 - la rubrica dell'articolo 8 è ridenominata in “Ulteriori disposizioni per gli impianti di generazione inseriti nei nuovi nuclei di ripartenza per la prima volta nel piano di riaccensione”;
 - all'articolo 8, dopo il comma 8.2 sono inseriti i seguenti commi:
 - “8.3 I titolari degli impianti di generazione e dei sistemi di accumulo di cui alla comunicazione 28 luglio 2025, qualora già connessi alla rete e non ancora adeguati, devono inviare a Terna, entro il 31 dicembre 2025, una proposta in merito al periodo in cui programmare la fermata dell'impianto o del sistema di accumulo per lo svolgimento dei lavori relativi alle tipologie di intervento di cui al comma 3.1.
 - 8.4 Qualora in esito al coordinamento delle indisponibilità ai sensi del Regolamento UE 2017/1485, la fermata dell'impianto di generazione o del sistema di accumulo sia posticipata rispetto a quanto proposto dal titolare dello stesso ai sensi del comma 8.3, ai fini della determinazione del coefficiente di modulazione del premio da erogare per gli interventi di adeguamento di cui all'articolo 5 Terna applica le disposizioni di cui al comma 8.2.”;
 - all'articolo 9, il comma 9.1 è sostituito dal seguente comma”
 - 9.1 I proventi e gli oneri di Terna legati all'applicazione del meccanismo premiale di cui al presente provvedimento sono posti a valere;
 - a) sul corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 fino al 31 dicembre 2024;
 - b) sul corrispettivo unitario *other* di cui alla Sezione 4-25.8 del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel.”;
 - all'articolo 10, al comma 10.1 le parole “degli impianti di produzione” sono sostituite dalle parole “degli impianti di generazione e dei sistemi di accumulo”;
 - all'articolo 10, il comma 10.2 è sostituito dal seguente comma:
 - “10.2 A seguito delle scadenze del 18 dicembre 2022 e del 15 luglio 2027, Terna segnala all'Autorità i produttori e i titolari dei sistemi di accumulo non adempienti.”;
3. di dare mandato a Terna di inviare entro l'1 agosto 2025 ai titolari degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo inclusi per la prima volta nel piano di riaccensione copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione elencata in premessa;
 4. di dare mandato a Terna di provvedere ad inviare ai titolari degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo inclusi per la prima volta nel piano di riaccensione la notifica formale di avvenuto inserimento del piano di riaccensione, da cui decorrono i 12 mesi per l'adeguamento ai sensi del Regolamento *Emergency & Restoration*, entro il 15 luglio 2026;

5. di trasmettere la presente deliberazione alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini